



ATTO COSTITUTIVO
Associazione Fisarmonicistica Italiana
Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 16 dicembre 2019, presso la sede in Bari al Corso Mazzini n.28, alle ore 23:00, si sono riunite le seguenti persone:

- PALAZZO Francesco, nato a Martina Franca (TA) il 05/03/1969, residente a Bari in C.so G. Mazzini nr. 28, C.F. PLZ FNC 69C 05E 986Y, cittadinanza italiana;
- Stefano Carmela Emilia, nata a Morges (Svizzera) il 26/08/1978 residente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Vicolo Vasca n.3 p.2, C.F. STFCML78M66Z133S, cittadinanza italiana;
- Lamaddalena Roberta, nata a Bari (BA) il 26/04/1985 residente a Bari (BA), C.F. LMDRRT85D66A662P, cittadinanza italiana;
- Miles Paolo, nato a Haine Saint Paul (Belgio) il 20/12/1972, residente a Putignano (BA) in via Vincenzo Laterza 20, C.F. MLSPLA72T20Z103Y, cittadinanza italiana;
- Mauro Nicola, nato a Gallipoli(LE) il 04/08/1981 residente a Galatone in Largo San Sebastiano 7/a, C.F. MRANCL81M04D883T, cittadinanza italiana;
- Palazzo Alessandra, nata a Martina Franca (TA) il 12/01/1975, residente a Bellocchi di Fano (PU) in via I Stada 13/P, C.F. PLZLSN75A52E986Y, cittadinanza italiana;
- Pasculli Marco, nato a Martina Franca (TA) il 29/10/1983, residente a Martina Franca in Strada Mottola D n330, C.F. PSCMRC83R29E986T, cittadinanza italiana;
- Testa Daniele, nato a Campobasso (CB) il 19/01/1990, residente a Campobasso (CB) in Contrada Tappino n. 40b, C.F. TSTDNL90A19B519E, cittadinanza italiana;
- Testa Ezio, nato a Termoli (CB) il 24/08/1986, residente a Ferrazzano (CB) in Contrada Valleverde snc, C.F. TSTZEI86M24L113F, cittadinanza italiana;
- De Nitto Vincenzo, nato a Latiano (BR) il 20/12/1971 residente a Latiano (BR) in Via Mazzini 66, C.F. DNTVCN71T20E471Y, cittadinanza italiana;
- Cilio Soccorso, nato a Avellino (AV) il 18/11/1983, residente a Castelfranci (AV) in Contrada Batano, C.F. CLISCR83S18A509H, cittadinanza italiana;
- Zurlo Fabio, nato a Grottaglie (TA) il 13/12/1987, residente a Sava (TA), in via Adua 8, C.F. ZRLFBA87T13E205P, cittadinanza italiana;
- Nigro Pasquale, nato a Cariati (CS) il 21/01/1982, residente a Bologna (BO) in via del Vivaio 2/10, C.F. NGRPQL82A21B774U, cittadinanza italiana;
- Calia Carmine, nato a Bari (BA) il 23/08/1988, residente a Gravina in Puglia (BA) in via Giamberardino Panni 82/b p.3, C.F. CLACMN88M23A662A, cittadinanza italiana;
- Mandia Carmine nato ad Agropoli (SA) il 16/12/1991, residente ad Agropoli (SA) via Contrada Cote 10, C.F. MNDCMN91T16A091D, cittadinanza italiana;
- Muttillio Ferdinando, nato a Campobasso (CB) il 27/02/1975, residente a Ferrazzano (CB) in via Contrada San Salvatore, C.F. MTTFDN75B27B519X, cittadinanza italiana;
- Ricciardiello Fabio, nato a Salerno (SA) il 20/07/1977, residente a Pontecagnano Faiano (SA) in via Magellano 76, C.F. RCCFBA77L20H703E, cittadinanza italiana;
- Di Lauro Antonio, nato a Campobasso (CB) il 10/08/1961, residente a Ripalimosani (CB) in via Borgo Tossignano 96, C.F. DLRNTN61M10B519I, cittadinanza italiana.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Francesco PALAZZO il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Alessandra PALAZZO quale Segretario ed estensore del presente atto. Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità. I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:



 Agenzia
Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **- 2 GEN. 2020**

al n. **18** serie **3**

esatte € 200,00 (Duecento)

L'incaricato (*)

Giandomenico RENNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

ART.1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Fisarmonicistica Italiana APS" Ets, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bari e con durata illimitata.

ART.2 Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART.3 Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 180,00 euro.

ART.4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/17 lettere i), d) e h):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione si occuperà di qualsiasi tipo di attività sia afferente al mondo della cultura musicale ed in particolar modo alla Fisarmonica.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Francesco PALAZZO,

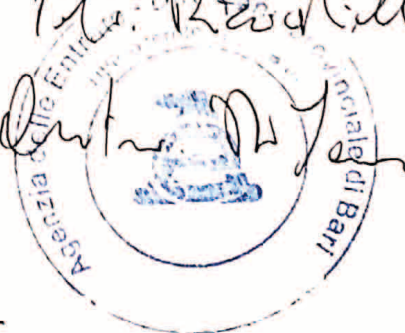
Vice-Presidente Ferdinando MUTTILLO,

Segretario Alessandra PALAZZO.

ART. 6 Ove da nominare, i presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di controllo sia composto da 3 componenti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Francesco Palazz
Ermene Stefan
Roberto Lomolide
Piero Miles
Michele Mann
Alessandro Palazz
Marco Roselli

Daniel Zerk
Ezio Bert
Vincenzo M. M.
Giovanni Col
Piero Lupo
Pasquale M.
Carmine Col

Gennaro Monti
Ferdinando Muttill
Filippo Roselli
Antonio M. J.


STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata) E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Fisarmonicistica Italiana APS, Ets, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Bari e con durata illimitata.

La struttura funzionale dell'associazione si potrà articolare in ripartizioni territoriali. Le sezioni territoriali hanno la funzione di assicurare il concreto svolgimento dell'attività di promozione sociale sul territorio di propria competenza. Esse saranno rette da un organo elettivo territoriale, denominato Consiglio di Sezione, composto da un Presidente, un Vice presidente, un segretario ed un tesoriere, i quali formano il consiglio direttivo. Le sezioni territoriali sono prive di qualsiasi autonomia giuridica rispetto all'associazione, trattandosi di un semplice centro di attività locale, ed i propri organi sono privi di rappresentatività nei confronti dei terzi, fatte salve specifiche deleghe conferite ai sensi del presente statuto.

L'associazione potrà avere anche sedi secondarie in tutto il territorio Nazionale.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/17 lettere i), d) e h):

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'associazione si occuperà di qualsiasi tipo di attività sia afferente al mondo della cultura musicale ed in particolar modo alla Fisarmonica.

L'associazione ha lo scopo di favorire la promozione e realizzazione di tutte quelle iniziative idonee a promuovere la crescita di un mondo in grado di contemperare la cultura e l'esperienza nazionale con quelle transnazionali: sviluppare e diffondere la cultura della musica in generale e della fisarmonica nello specifico, escluso ogni fine politico o di lucro. L'associazione vuole aggregare quanti, ispirandosi ai più alti ideali musicali, intendono contribuire alla salvaguardia della tradizione fisarmonicistica italiana, partecipando ad ogni opportuna iniziativa tesa alla diffusione di tali valori. L'associazione opera e lavora nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che potranno rivestire anche la natura di attività economiche commerciali, pur sempre nel rispetto dei limiti della normativa. L'associazione svolgerà le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- organizzazione e realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento qualificato e di attività di studio rapportate a situazione concrete, creando occasioni di confronto propositivo fra esponenti del mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale e politico;

- realizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale attraverso lo svolgimento di corsi altamente specializzati;

- ideazione, studio, ricerca, elaborazione e presentazione di progetti extra comunitari, comunitari, nazionali, regionali o locali mirati a realizzare nuove attività sia di sviluppo che di crescita professionale e/o economica del territorio;

- ideazione, elaborazione e studio di giornalini su specifici argomenti di interesse.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività lecita ed aderente agli scopi del sodalizio, nonché ogni altra attività complementare alle precedenti. L'associazione per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le iniziative connesse ed annesse al raggiungimento degli scopi istituzionali potrà compiere qualsiasi attività ad essi strumentale e funzionale, inclusi in via descrittiva ma non esaustiva, l'acquisto e la vendita di locali, macchinari, impianti, ed ogni altro mezzo idoneo al proprio fine istituzionale; può altresì stipulare contratti di locazione, comodato gratuito, leasing o mutuo sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. Potrà pertanto aprire e movimentare conti correnti bancari e/o postali, ricevere elargizioni e contributi da chiunque rilasciandone quietanza, ricevere donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario e compiere qualsiasi operazione nel rispetto dei vincoli della normativa. L'associazione intende avvalersi di tutti i benefici e le provvidenze a favore delle organizzazioni non commerciali previste dalle norme nazionali, regionali e comunitarie. Per raggiungere le finalità che l'associazione si propone, essa potrà:

- costituire gruppi sul territorio nazionale;
- istituire premi per soggetti meritevoli di riconoscimento;
- promuovere e favorire iniziative culturali, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà;
- promuovere associazioni con specifici interessi collegati e partecipare alla costituzione di organismi federativi con associazioni aventi scopi analoghi;
- collaborare con organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali;
- stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;
- realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, manifestazioni culturali, concerti;
- sostenere iniziative educative promuovendo ed organizzando seminari, corsi e manuali;
- sostenere e finanziare attività culturali-formative-educative;
- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
- promuovere, favorire, rivalutare e far rivivere tutte le manifestazioni della cultura fisarmonicistica: dalla fisarmonica tradizionale/standard alla fisarmonica classica a note singole, inclusi tutti i diversi e variegati modelli di strumenti ad ancia e a mantice, provvisti di tastiera (a prescindere se trattasi di tasti o bottoni, diatonici o cromatici, unifonici o bifenici: organetto, bandoneon, concertina, garmon, harmonium portativo, ecc.), appartenenti alla famiglia delle "fisarmoniche", mediante progetti didattici e corsi nelle scuole, studi, concorsi, festivals, seminari, campus, ricerche e pubblicazioni varie;
- b) curare la raccolta della documentazione demologica ed incoraggiare tutte le analoghe iniziative locali;
- c) collaborare con la Scuola, gli Enti e gli Istituti Italiani e Stranieri che si interessano di cultura fisarmonicistica;
- d) indirizzare e coordinare le iniziative delle Scuole, Associazioni, Gruppi ed Orchestre periferici;
- e) promuovere e gestire corsi professionali inerenti le tradizioni fisarmonicistiche;
- f) promuovere e rendere operanti le attività legate alla cultura, in particolare quelle connesse alle tradizioni popolari, anche a fini ricreativi e di utilizzazione del tempo libero;
- g) la propaganda, la promozione e la gestione delle attività di valorizzazione delle tradizioni fisarmonicistiche;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse

da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La domanda è immediatamente operativa nei suoi effetti fino a delibera, salvo che l'Organo di amministrazione delibera sulla domanda per la sua ratifica secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati) Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi; Gli associati hanno l'obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato) La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi) Sono organi dell'associazione: - l'Assemblea; - Il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - l'Organo di controllo, ove nominato.

ART. 7 (Assemblea) Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad

un massimo di 2 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; 8 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Il Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 9 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dai componenti il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo) L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche) L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio) L'associazione deve redigere il rendiconto finanziario o il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale) Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti previsti per la fattispecie, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17 (Libri) L'associazione deve tenere i seguenti libri: - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta.

ART. 18 (Volontari) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun

modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Franc. Pelizz
Carmelo Stefano
Roberto Lome Valene
Pol. Miles
Michele Mauro
Alessandro Peloso
Marco Pasulli
Daniele Besti
Ezio Beste
Vincenzo La M.H.
Lorenzo Pili

Fabio Zurl
Rosario Mignola
Carmine Colise
Carmine Martore
Fratello Murtilli
Fabio Ricciardi
Antonio Di Lanno



0 1 19 018049 173-8

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate

01006124 00002F96 W08V0001
00745337 02/01/2020 00:41:00
4578-00010 784EECE438D22AC9
IDENTIFICATIVO : 0119136070140

0 1 19 136020 416 0

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Carica da 801,00
€18,00
DITTO/CO

Entrate

01006124 00002756 W08W0001
00745336 DZ/01/2020 10:41:00
4578-00010 003EACE772AF1346
IDENTIFICATIVO : 0191360204151

0 1 19 136020 415 1